

REGOLAMENTO ISCRIZIONE IMPIEGATI ALLA C.E.P.

ART. 1

TIPOLOGIA DI IMPIEGATI

Possono iscriversi alla Cassa Edile Polesana su base esclusivamente volontaria, tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi anche PART-TIME i quali, superato il periodo di prova, vengano assunti con contratto a tempo indeterminato presso Imprese con sede legale nella Provincia di Rovigo e con regolare posizione contributiva presso la stessa C.E.P.

ART. 2

DENUNCIA E CONTRIBUZIONE

L'Impresa è tenuta a comunicare l'iscrizione dell'impiegato alla Cassa Edile Polesana presentando alla stessa lo specifico modulo con classificazione **MOD. 04**, conseguentemente, con decorrenza dal 1° giorno del mese di iscrizione, l'impresa provvederà a dichiarare mensilmente la corrispondente contribuzione nominativa sul Modello di denuncia **M.U.T.** versandola con la medesima cadenza temporale, contestualmente a quanto dovuto per gli operai.

ART. 3

CONTRIBUTI

- Il valore complessivo dei contributi è determinato nella percentuale del **2,00%** da calcolarsi mensilmente sulla **base imponibile utile per il calcolo del T.F.R.** come già in uso per il FONDO PREVEDI.
- Il montante contributivo viene costituito con quote di partecipazione a carico dell'Impresa e dell'impiegato nelle percentuali sotto indicate.

PROSPETTO CONTRIBUTI C.E.P. - IMPIEGATI

CALCOLO: IMPONIBILE T.F.R. DI OGNI SINGOLO MESE x 2,00%

DESCRIZIONE	ALIQUOTE		TOTALE ALIQUOTE
	A CARICO IMPRESA	A CARICO IMPIEGATO	
CONTRIBUTO PRESTAZIONI CASSA EDILE	1,00%	1,00%	2,00%

ART. 4

IMPONIBILITÀ PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA INPS/INAIL

Diversamente dagli operai, non essendovi alla data della firma del presente accordo alcuna normativa che regoli l'**assoggettamento a contribuzione previdenziale** delle somme versate alla Cassa Edile da parte degli impiegati, si ritiene applicabile quanto stabilito dal D.L. 24/04/1990 n. 82, il quale stabilisce l'assoggettamento a contribuzione previdenziale nella misura del **15,00%** di entrambi le aliquote a carico Impresa e a carico Impiegato ed esemplificato nella seguente formula: $2,00\% \times 15,00\% = 0,30\%$ (**aliquota di raccordo**).

ART. 5

IMPONIBILITÀ FISCALE

In applicazione del D.L. 314/97 e della Circolare del Ministero delle Finanze n°55/E ad oggi ancora vigenti, la quota contributiva a carico Impresa del **1,00%** deve essere assoggettata a IRPEF mentre, alla data di sottoscrizione del presente accordo, **resta esclusa la quota del 1,00% a carico dell'impiegato**.

ART. 6
CASI PARTICOLARI

▶ CONTRATTI PART-TIME

Gli impiegati assunti con questo tipo di contratto, godranno delle prestazioni Cassa Edile nella misura ridotta percentualmente corrispondente al loro rispettivo contratto di part-time.

▶ ASSENZA DAL LAVORO PER MATERNITÀ

Per l'impiegato in maternità (obbligatoria e facoltativa) che intenda continuare a godere anche in tale periodo di assenza dei benefici assistenziali, dovranno essere versati i contributi C.E.P. sull'imponibile T.F.R. **antecedente al mese dell'entrata in maternità.**

▶ ALTRE ASSENZE DAL LAVORO

Per tutti gli altri tipi di assenze dal lavoro quali: malattia, infortunio, aspettativa non retribuita, ecc. vale la regola di dovuta contribuzione sull'imponibile **antecedente al mese nel quale si verifica l'assenza.**

▶ CASSA INTEGRAZIONE

Per l'impiegato sottoposto a C.I.G. non vi è obbligo di contribuzione C.E.P. per un periodo **max di n° 13 settimane** durante le quali l'impiegato potrà continuare a godere delle assistenze C.E.P.

ART. 7
CONDIZIONI PER OTTENERE LE ASSISTENZE

Oltre alle condizioni in corso di validità per gli operai e quelle specifiche per i casi di C.I.G., l'impiegato deve aver maturato almeno 12 mesi consecutivi di contribuzione alla C.E.P. antecedenti alla data dell'evento che si determina con la data di fatturazione della prestazione.

ART. 8
ELENCO DELLE PRESTAZIONI E ASSISTENZE A FAVORE DELL'IMPIEGATO

- ASSEGNO DI STUDIO PER FIGLI A CARICO;
- CURE DENTARIE E CONSERVATIVE - SENZA PROTESI;
- PROTESI DENTARIE CON ANNESSE CURE DENTARIE E/O ORTODONTICHE;
- OCCHIALI;
- CONTRIBUTO SUL MUTUO ACQUISTO 1^A CASA (con 5 anni di versamenti contributivi antecedenti la data di accensione del mutuo);
- PARTECIPAZIONE GRATUITA AI CORSI DI FORMAZIONE PROMOSSI DA ASSISTEDIL.

ART. 9
CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

- Essendo per l'impiegato l'iscrizione alla C.E.P. **volontaria**, la stessa può essere disdetta in qualsiasi momento tramite lettera semplice autografata, con effetto di validità dal mese successivo a quello riportato nella data di disdetta.
- La cessazione dell'iscrizione avverrà anche automaticamente nei casi di licenziamento dell'impiegato.